



REGIONE CALABRIA



## PROPOSTA PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione

Provincia di **Cosenza**;

**Comune COLOSIMI**,

Foglio 3, p.lle n. 4, 128 ex 5, 129 ex 5, 130 ex 5, 131, ex 5, 132 ex 5; Foglio 28, p.lle n. 1, 4, 40 ex 8, 41 ex 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37; Foglio 29, p.lle n. 22, 23, 28, 34, 40, 41.

Superficie Occupata di ha 178.51.50;

Proprietà: comune di Bianchi (CS);

Località: "Cursaro, Casalicchio, Monte Giudeo";

Bacino Montano: Fiume **CORACE**.

## 1. PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16.05.26 n.1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nella susseguente Tabella N.1, per una superficie catastale occupata complessiva di Ha 178.51.50, tenuti in occupazione temporanea dall'Azienda Calabria Verde, effettuati nell'ambito del Bacino Idrografico "Fiume CORACE", nelle località "Cursaro, Casalichio, Monte Giudeo" in territorio del comune di COLOSIMI [CS], costituiti da pascoli nudi o cespugliati, da terreni seminativi abbandonati, da terreni marginali e di versante, realizzati a cura del CORPO FORESTALE DELLO STATO - Ufficio Speciale per la Calabria - finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, fra gli anni 1970 e 1995, in forza a diverse perizie, proseguiti prima con perizie afferenti al Programma Forestazione e successivamente con perizie manutentorie e di reimpianto per lavori finanziati ed affidati dalla Regione all'Ufficio Speciale per la Calabria di Cosenza.

Tabella N° 1

**Elenco Terreni con Uso del Suolo**  
 ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23;

| Comune   | FG. | P.IIa    | Superficie catastale da visure ha, are, ca | Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca | Pino laricio | Boschi di Latifoglie (Faggio, Ontano, ecc.) | Aree a vegetazione Arbustiva e/o Erbacea | Superfici Agricole | Tare: Fabbricati, Strade, ecc. |
|----------|-----|----------|--|--|--------------|---|--|--------------------|--------------------------------|
| COLOSIMI | 3   | 4        | 6,1710                                     | 6,1710   | 0,1500       | 6,0210                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 3   | 5        |  | 7,8110   |              |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 3   | 128 ex 5 | 7,6320                                     |  | 7,3700       | 0,2600                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 3   | 129 ex 5 | 0,0800                                     |  | 0,0800       |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 3   | 130 ex 5 | 0,0480                                     |  | 0,0480       |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 3   | 131 ex 5 | 0,0050                                     |  | 0,0050       |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 3   | 132 ex 5 | 0,0480                                     |  | 0,0480       |   |  |                    |                                |
|          |     |          | <b>7,8130</b>                              |  |              |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 1        | 0,7910                                     | 0,7910   |              | 0,7910                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 4        | 3,1760                                     | 3,1700   |              | 3,1700                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 8        |  | 2,8010   |              |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 40 ex 8  | 0,0779                                     |  |              |   |  |                    | 0,0779                         |
| COLOSIMI | 28  | 41 ex 8  | 2,7231                                     |  |              | 2,7231                                      |  |                    |                                |
|          |     |          | <b>2,8010</b>                              |  |              |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 10       | 4,1250                                     | 4,1250   | 4,1250       |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 11       | 37,5860                                    | 37,5860  | 14,0000      | 23,5860                                     |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 12       | 1,3360                                     | 1,3360   | 1,3360       |   |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 13       | 0,9380                                     | 0,9380   | 0,4800       | 0,4580                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 14       | 0,5280                                     | 0,5280   | 0,2500       | 0,2780                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 15       | 0,9790                                     | 0,9790   |              | 0,9790                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 16       | 2,8000                                     | 2,8000   | 1,5000       | 1,3000                                      |  |                    |                                |
| COLOSIMI | 28  | 17       | 4,4930                                     | 4,4900   | 1,2500       | 3,2400                                      |  |                    |                                |

|               |                        |              |   |   |                     |  |   |                           |                                       |
|---------------|------------------------|--------------|---|---|---------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------------|
| COLOSIMI      | 28                     | 18           | 2,6320  | 2,6300  |                     | 1,0800   | 1,4000  | 0,1500                    |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 19           | 0,3810  | 0,1000  |                     | 0,0800   |   | 0,0200                    |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 22           | 4,1610  | 4,1610  | 3,6610              | 0,5000   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 23           | 1,0260  | 1,0260  | 0,8760              | 0,1500   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 24           | 1,1830  | 1,1830  | 0,3000              | 0,8830   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 25           | 0,6870  | 0,6870  |                     | 0,6870   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 26           | 1,7410  | 1,7400  | 0,3800              | 1,3600   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 27           | 0,5910  | 0,5910  |                     | 0,5910   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 28           | 0,6740  | 0,6740  | 0,3200              | 0,3540   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 29           | 0,5150  | 0,5150  | 0,1000              | 0,4150   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 30           | 0,2780  | 0,2700  |                     | 0,2700   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 31           | 10,2270   | 10,2270   | 1,1000              | 9,1270   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 32           | 20,6430   | 20,6400   | 0,3600              | 20,2800  |   |                           |                                       |
|               | <b>TOTALE parziale</b> |              | <b>118,2760</b>                                   | <b>117,9700</b>   | <b>37,7390</b>      | <b>78,5831</b>                                     | <b>1,4000</b>                                   | <b>0,1700</b>             | <b>0,0779</b>                         |
| <b>Comune</b> | <b>FG.</b>             | <b>P.IIa</b> | <b>Superficie catastale da visure ha, are, ca</b> | <b>Superficie Occupata da elenco Az. Calabria Verde ha, are, ca</b> | <b>Pino laricio</b> | <b>Boschi di Latifoglie (Faggio, Ontano, ecc.)</b> | <b>Aree a vegetazione Arbustiva e/o Erbacea</b> | <b>Superfici Agricole</b> | <b>Tare: Fabbricati, Strade, ecc.</b> |
|               |                        |              | <b>118,2760</b>                                   | <b>117,9700</b>   | <b>37,7390</b>      | <b>78,5831</b>                                     | <b>1,4000</b>                                   | <b>0,1700</b>             | <b>0,0779</b>                         |
| COLOSIMI      | 28                     | 33           | 4,4490  | 4,4400  | 3,1000              | 1,3400   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 36           | 7,5410  | 7,5410  | 1,3500              | 6,1910   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 28                     | 37           | 1,2950  | 1,2950  |                     | 1,2950   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 29                     | 22           | 1,3850  | 1,3850  | 1,3850              |  |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 29                     | 23           | 0,6350  | 0,6350  |                     | 0,6350   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 29                     | 28           | 39,3990   | 39,3990   | 0,6000              | 38,7990  |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 29                     | 34           | 3,2860  | 3,2800  | 2,2800              | 1,0000   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 29                     | 40           | 0,4690  | 0,4690  |                     | 0,4690   |   |                           |                                       |
| COLOSIMI      | 29                     | 41           | 2,1010  | 2,1010  | 2,1010              |  |   |                           |                                       |
|               | <b>TOTALE parziale</b> |              | <b>178,8360</b>                                   | <b>178,5150</b>   | <b>48,5550</b>      | <b>128,3121</b>                                    | <b>1,4000</b>                                   | <b>0,1700</b>             | <b>0,0779</b>                         |

| Tipologie colturali del soprassuolo forestale oggetto della restituzione |            |
|--|------------|
| Qualità Colturale  | %          |
| Rimboschimenti di pino laricio   | 27         |
| Bosco di latifoglie (Faggio, Ontano, Castagno, Cerro)                    | 72         |
| Aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea                                 | 1          |
| Superfici ad Uso Agricolo  | 0,1        |
| Tare, Fabbricati, Strade, ecc.   | 0,04       |
| <b>Totale</b>  | <b>100</b> |

| QUADRO RIEPILOGATIVO   |                |  |                           |                                      |                                       |
|------------------------|----------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Comune di ALTILIA (CS) |                | Elenco terreni in occupazione temporanea |                           | Superficie da escludere dal collaudo | Superficie da collaudare e restituire |
| Località               | Fogli di Mappa | Ha                                       |                           | Ha                                   | Ha                                    |
|                        |                | Catastale                                | elenco Az. Calabria Verde |                                      |                                       |
| Varie                  | 3<br>28<br>29  | 178.83.60                                | 178.51.50                 | 0.24.79                              | <b>178.26.71</b>                      |
| Totale                 |                | <b>178.83.60</b>                         | <b>178.51.50</b>          | 0.24.79                              | <b>178.26.71</b>                      |

## 2.1 PRESCRIZIONI

I proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano Forestale Regionale 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 274 del 30/06/2017 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con D.G.R. 20 maggio 2011 pubblicate sul BUR del 13 Luglio 2011 Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli:

### art. 1 Tipologia, struttura e stato dei luoghi

Il soprassuolo forestale di cui al collaudo in data \_\_\_\_\_, radicato sui terreni da restituire è ubicato in agro di COLOSIMI (CS), Foglio 3, p.lle n. 4, 128 ex 5, 129 ex 5, 130 ex 5, 131, ex 5, 132 ex 5; Foglio 28, p.lle n. 1, 4, 40 ex 8, 41 ex 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37; Foglio 29, p.lle n. 22, 23, 28, 34, 40, 41; della superficie complessiva di Ha 178.51.50 .

Esso valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate ad alto fusto a struttura paracoetanea, caratterizzato da conifere quali il pino laricio, mentre le latifoglie quali il faggio, l'ontano napoletano, il castagno, il cerro, etc. risultano essere state impiegate in minor numero. Oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a composizione monospecifica con Querce e mista con Ontano n., Castagno, Faggio, Cerro, ecc. che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree.

## art. 2 Governo e trattamento delle singole tipologie colturali

- 2.1. Nella fustaia in ordine di maggior presenza, pino domestico, in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli colturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità.  
Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
- 2.2. In prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.  
Prevalentemente per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.
- 2.3. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.
- 2.4. I tagli colturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
- 2.5. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minimale di m<sup>3</sup> 150/ha, nel caso dei popolamenti di pino d'aleppo.
- 2.6. Nei popolamenti di pini mediterranei, è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di m<sup>3</sup> 150/ha.
- 2.7. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m<sup>2</sup>, con un'età non inferiore a 60 anni. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 48, comma 8 delle PMPF vigenti in Calabria vigenti alla data del presente Piano, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
- 2.8. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

| Provvigione                    | Prelievo           |
|--------------------------------|--------------------|
| ≥ 80% di quella minimale       | ≤ 25 % della massa |
| ≥ 60% < 80% di quella minimale | ≤ 20 % della massa |
| ≥ 40% < 60% di quella minimale | ≤ 15 % della massa |
| ≥ 20% < 40% di quella minimale | ≤ 10 % della massa |

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stagionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

- 2.9. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 19, delle PMPF, in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
- 2.10. Nel boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
- 2.11. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, dovrà essere rilasciato, altresì n.1 albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
- 2.12. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.
- 2.13. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innesco di fenomeni di dissesto.
- 2.14. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.
- 2.15. Per i popolamenti di neoformazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.
- 2.16. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, salvato il disposto art. 23 tutela della biodiversità delle PMPF vigenti in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale n.45/2012, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e seguenti, secondo gli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo IV Norme per i boschi governati a fustaia delle PMPF dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 51.
- 2.17. Per i popolamenti puri di eucalitteti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.
- 2.18. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.

- 2.19. Nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forma di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.

### **art. 3 Ripuliture e risarcimenti**

Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386, con le modalità stabilite dal competente Dipartimento della Regione Calabria.

### **art. 4 Autorizzazioni per il taglio**

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dalle competenti strutture del Dipartimento preposto della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.
- 4.2. Nelle aree ZPS, afferente alla rete regionale Natura 2000, istituito con Decreto del 19 Giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si interviene tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Regionale 6 novembre 2009 n.16 della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza approvato con DGR n. 749/09.

### **art. 5 Altre forme di godimento**

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzata dal competente Dipartimento della Regione Calabria, è vietata.

### **art.6 Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti**

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente comma 6.1 può essere consentita, agli effetti del disposto art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, quantunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di manufatti, fabbricati, costruzioni e colture agrarie e quant'altro appartenenti al patrimonio pubblico o privato, non pertinente all'obiettivo prefissato dalla legge, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate qualora invece realizzate dopo l'emanazione del decreto

di occupazione dei terreni, come previsto dai successivi regolamenti, agli effetti del disposto art. 24 della legge regionale n. 45 del 12/10/2012 e dai successivi regolamenti.

#### **art. 7 Coltura agraria – pascolo**

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 della Legge 30.12.1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art.23 della Legge Regionale n.45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dalle P.M.P.F. vigenti in Calabria, nelle more di redazione, approvazione dei regolamenti di cui all'art.38, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

#### **art. 8 Difesa idrogeologica**

- 8.1. Qualora per fattori imprevisi e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso il competente Dipartimento, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.
- 8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

#### **art. 9 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi**

- 9.1. A pena applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n.355 Legge quadro in materia di incendi boschivi, dall'art. 16 delle PMPF, vigenti in Calabria nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.
- 9.2. E' fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- 9.3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge 353/2000.
- 9.4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustaie di conifere danneggiati o distrutti da fuoco il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti PMPF.
- 9.5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
- 9.6. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

#### **art. 10 Tutela fitopatologica**

- 10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel

bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.

- 10.2. Per come stabilito dalle vigenti PMPF, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

#### **art. 11 Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione**

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

#### **art. 12 Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche**

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dalle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012, e secondo le direttive impartite dal competente Dipartimento. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

#### **art. 13 Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie**

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafuoco esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

#### **art. 14 Vendita e passaggio di proprietà**

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

#### **art. 15 Altre norme**

- 15.1 Il proprietario dei boschi collaudati e restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria,
- 15.2 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della

Legge Regionale n. 45/2012, Il Piano Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.

- 15.3 Le infrazioni al presente Piano di Coltura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n.950, alla Legge Regionale 12 Ottobre 2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012.
- 15.4 Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta della competente Area Territoriale e attraverso l'Ente individuato a tale scopo, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.

Catanzaro, li .....

Comune di Colosimi Prot. N. 0001582 del 20-06-2022 arrivo